



Statuto Crédit Agricole Italia

Sommaro

1	Costituzione, denominazione, sede e durata della società	5
2	Capitale sociale ed azioni	6
3	Governo Societario	7
	- Assemblea	7
	- Amministrazione	12
	- Presidente del Consiglio di Amministrazione	21
4	Operazioni con parti correlate	23
5	Controlli	24
6	Rappresentanza legale firma sociale	27
7	Direzione Generale	28
8	Bilancio ed utili	29
9	Disposizioni finali	30

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni denominata “Crédit Agricole Italia S.p.A.”, che prosegue l’attività dell’originaria Cassa di Risparmio di Parma.
2. La Società è Banca ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
3. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A..
4. La Società è Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e, in quanto tale, nell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Parma. Essa può istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all’estero.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente ed anche per il tramite di società controllate.
2. La Società può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, compiere, direttamente ed anche per il tramite di società controllate tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l’assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita, inoltre, ogni altra attività strumentale, anche a favore del Gruppo di appartenenza, o comunque connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale ed alla realizzazione dell’interesse del Gruppo Bancario.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.102.071.064,00 (unmiliardocentoduemilionisettantunomilasessantaquattro virgola zero zero) diviso in n. 1.102.071.064 (unmiliardocentoduemilionisettantunomilasessantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Le azioni sono nominative, indivisibili ed emesse in forma dematerializzata. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
4. Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.

Articolo 6

1. La qualità di Socio importa adesione allo Statuto. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 7

1. I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III GOVERNO SOCIETARIO

Articolo 8

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei Soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Comitato Esecutivo, ove nominato;
 - d) all'Amministratore Delegato, ove nominato;
 - e) al Collegio sindacale;
 - f) al Direttore Generale, al Condirettore Generale ed ai Vice Direttori Generali, ove nominati.

ASSEMBLEA

Articolo 9

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso, pubblicato 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica). L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
2. Il diritto di intervento e la rappresentanza dei Soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge.

3. È ammessa la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento, dal Presidente dell'Assemblea, l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'adunanza si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti chi presiede l'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce, ai sensi del quarto comma del successivo articolo 26.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto dei Soci ad intervenire all'Assemblea, constatarne la valida costituzione, accertare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da 2 (due) scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
4. Nei casi di cui all'articolo 2375, secondo comma, Codice Civile, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 13

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria dei Soci approva altresì:
 - i compensi spettanti ai membri degli organi da essa nominati;
 - le politiche di remunerazione degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo del personale e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti delle autorità tempo per tempo vigenti;
 - gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
 - i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, nonché ad eventuali altre posizioni, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
 - le eventuali proposte di elevare:
 - (i) il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
 - (ii) il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 a condizione che l'Assemblea, chiamata ad assumere le deliberazioni di cui al precedente alinea (i) e (ii), sia costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea viene costituita.
4. All'Assemblea deve essere fornita adeguata informativa in merito all'attuazione delle delibere adottate nell'ambito delle materie sopra elencate.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario.

Articolo 15

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si osservano le seguenti disposizioni.
2. Tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione i) della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, iii) di una dichiarazione dei medesimi di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, di soddisfare i criteri di competenza e correttezza, di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché ad eventuali regolamenti interni e iv) della loro accettazione della candidatura. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve essere assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. A tal fine ciascuna delle liste presentata dai soci a ciò legittimati deve essere composta in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risultante all'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere altresì assicurato il rispetto del numero di amministratori indipendenti almeno nella misura richiesta dal successivo articolo 16, comma 9, ovvero della diversa misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. A tal fine ciascuna delle liste presentata dai soci a ciò legittimati deve essere composta in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione risultante all'esito del voto sia rispettato il predetto numero minimo di amministratori indipendenti.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

3. Ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
4. Per l'elezione dei membri degli organi societari si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, risultando eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.
5. Con riferimento ai membri del Collegio Sindacale, il candidato risultato primo per numero di voti assume la carica di Presidente, i candidati successivi in graduatoria assumono la carica di Sindaco effettivo, fino al raggiungimento del numero prestabilito nel presente Statuto, e, infine, sono eletti i Sindaci supplenti, fino al raggiungimento del numero previsto dal presente Statuto, fermo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.
Al fine altresì di assicurare che anche in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco sia rispettato l'equilibrio tra i generi, almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.
6. Nel caso in cui più candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun membro o ne sia stato eletto il minor numero. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un candidato ovvero tutte ne abbiano eletto lo stesso numero, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni deve comunque consentire che almeno un candidato venga eletto da parte dei Soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A

tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

8. Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale risulti conforme alla disciplina vigente. Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri o Sindaci aventi i requisiti e criteri previsti dalla normativa di riferimento e dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella sopra indicata, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, ovvero non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e di equilibrio di genere richiesti, l'Assemblea provvederà seduta stante, con delibera adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze.
9. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti dell'organo saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.
10. Ove, nei termini, non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

1. L'amministrazione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori nominati dall'Assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
3. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) – che vengono nominati dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'articolo 15, e che rimane invariato fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché di eventuali regolamenti interni.
5. I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidente/i.
7. Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto, indicato nella lista a cui apparteneva il candidato cessato, secondo l'ordine progressivo della lista, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo tale meccanismo, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti relative alla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'Assemblea. Gli Amministratori nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.

8. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.
I Consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.
9. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati, ovvero la diversa misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, deve essere costituito da Consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.
10. Il venire meno dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, in capo ad un Amministratore, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito, in caso contrario l'Amministratore decadrà.
11. Nel caso venga a mancare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, fermo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.
12. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

Articolo 17

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente e, se nominati, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della funzione di supervisione strategica è investito dei necessari poteri. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile (fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 comma 11, 24 comma 2 e 26 comma 3 del presente Statuto), le decisioni concernenti:
 - a) le linee e le operazioni strategiche della Società, ivi compresa l'approvazione dei piani industriali e finanziari nonché il sistema degli obiettivi di rischio;
 - b) la nomina e la revoca dei componenti della Direzione Generale compresa l'eventuale designazione del Direttore Generale Vicario, ai sensi del successivo articolo 33; il conferimento delle relative deleghe, ai sensi del successivo articolo 22 comma 3, salvo che a ciò non venga delegato l'Amministratore Delegato;
 - c) l'approvazione e le modifiche del regolamento di Gruppo e del regolamento di Servizio, fatte salve le modifiche di ordine organizzativo relative a strutture di livello inferiore alle Direzioni;
 - d) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi sociali, alla Società o di Gruppo;
 - e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del Gruppo Bancario;
 - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario, anche tramite l'approvazione di regolamenti e politiche di Gruppo;
 - g) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione antiriciclaggio, della funzione di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - h) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività, anche mediante l'approvazione di adeguati regolamenti interni ai sensi della precedente lettera c);
 - l) la definizione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione degli Amministratori con incarichi esecutivi, dei membri della Direzione Generale, nonché di eventuali altre posizioni nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assicurandone la coerenza con le strategie di lungo periodo della Società ed il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni ai fini del contenimento dei rischi aziendali;
 - m) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza;
 - n) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca (o del gruppo bancario) e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - o) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
 - p) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
 - q) l'approvazione di un Codice etico che stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi.
2. Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto ai sensi del precedente comma 1:
- a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
 - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del Socio;
 - e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'articolo 2446 c.c. nel caso in cui la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto, nomina il Segretario Generale, che potrà essere scelto all'infuori dei suoi membri, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società, purché in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono assolte da un sostituto nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione di chi presiede la riunione, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società. Chiunque svolga le funzioni di Segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
3. Il Segretario Generale ha il compito di trasmettere ufficialmente alle componenti del Gruppo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato Esecutivo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata ai sensi del precedente art. 1 co. 4.

Articolo 20

1. Il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 26, convoca il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento telefonico e/o audiovisivo, ai sensi del successivo quarto comma.
3. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica), almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

4. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 21

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può delegare la funzione di gestione ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.
2. Le deleghe di gestione attribuite al Comitato Esecutivo, ove nominato, così come quelle attribuite all'Amministratore Delegato, ove nominato, devono essere disciplinate in maniera chiara e puntuale, al fine di evitare ogni sovrapposizione di ruoli.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, può delegare ad organi e Dirigenti della Società, nonché in taluni casi anche ad altri dipendenti, specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio con l'emanazione di specifica normativa interna, ferma restando la possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega conferita.
4. Periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 23

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette); ne fa parte di diritto l'Amministratore Delegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo, anche allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.
2. Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.
3. Al Comitato Esecutivo, ove nominato e nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, spetta l'esercizio della funzione di gestione e dei poteri generali in materia di erogazione del credito, ivi incluse le delibere richieste dall'articolo 136 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; di tali delibere dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.
4. Il Comitato Esecutivo, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, può, su proposta dell'Amministratore Delegato, delegare a dipendenti della Società specifici poteri in materia di erogazione del credito, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.
5. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Comitato stesso. In caso di assenza, le funzioni sono adempiute dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo anziano.
6. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, la persona all'uopo nominata dal Comitato stesso su indicazione di chi presiede la riunione, secondo i criteri di cui all'articolo 19.
7. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del proprio Presidente o di chi ne fa le veci, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20, ovvero con quelle altre che lo stesso Comitato volesse stabilire.
8. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.
9. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
10. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, quarto comma. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni - coerentemente con le previsioni di cui al precedente comma 5 - sono presiedute dal Consigliere anziano, presente nel luogo di convocazione.

11. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 24

1. L'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) è investito dei più ampi poteri per la gestione delle attività della Società;
 - b) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura nonché alle dimensioni della Banca e del Gruppo e riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica, e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo;
 - c) promuove l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, che si esplica attraverso l'emanazione di linee guida e direttive, in ordine alle quali spetta alle singole Società del Gruppo darne concreta attuazione;
 - d) in relazione a tali attribuzioni, propone al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo le deliberazioni aventi riflessi sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2. L'Amministratore Delegato - salvo che non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e/o della individuazione e determinazione delle rispettive competenze - determina, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, i poteri dei membri della Direzione Generale, ove nominati.

Può, inoltre, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, delegare a dipendenti della Società specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 25

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce dei comitati endoconsiliari con funzioni consultive e propositive, al fine di ottenere il necessario supporto.

2. Ferma restando la possibilità di avvalersi, ai sensi di legge, di analoghe funzioni presenti presso Crédit Agricole S.A., risultano necessari:
 - un comitato nomine con competenze riguardanti nomina degli esponenti delle cariche sociali;
 - un comitato per il controllo interno con competenze sulla gestione dei rischi, il sistema informativo contabile ed il sistema dei controlli interni;
 - un comitato per la remunerazione, con competenze sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dei competenti organi.
3. I comitati istituiti sono composti, di regola, da 3 (tre) a 5 (cinque) membri tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti. Il Presidente del comitato per il controllo interno non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri comitati. I poteri ed i regolamenti di funzionamento dei comitati istituiti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni alla Società e/o ai relativi organi sociali ovvero di Gruppo. A tal fine il Presidente svolge un ruolo non esecutivo, salva la facoltà di assumere, in casi di urgenza, deliberazioni come previsto al successivo comma tre del presente articolo.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. A tal fine partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.

3. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23, il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a norma del successivo quarto comma) e/o l'Amministratore Delegato possono assumere, su proposta di un membro della Direzione Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
4. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.
Fermo restando quanto previsto al precedente terzo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età e, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente anziano, dall'altro Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO IV

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 27

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.
2. Nei casi di urgenza, le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, potranno essere assunte anche in deroga alle procedure interne adottate dalla Società, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

TITOLO V CONTROLLI

Articolo 28

1. L'Assemblea ordinaria nomina, con le modalità previste dall'articolo 15, i componenti del Collegio Sindacale, aventi i requisiti previsti dalla legge, e più precisamente il Presidente del Collegio Sindacale, 4 (quattro) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio tra i generi.
2. I 5 (cinque) Sindaci effettivi e i 2 (due) supplenti durano in carica 3 (tre) esercizi.
3. I Sindaci cessano la propria attività alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito e sono rieleggibili.
4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.
5. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Collegio Sindacale, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.
6. L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai Sindaci una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, nonché dei comitati interni agli organi sociali cui prendano parte.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a mezzo di sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui al quarto comma dell'articolo 20.

Articolo 29

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate. Inoltre, vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale.

2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
3. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
4. Il Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale anche dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi devono, pertanto, essere trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo con funzione di controllo.
5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
7. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
8. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Società.

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche ove non obbligatorio per legge, può nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale circa l'identità del soggetto da nominare.
2. Tale dirigente deve essere in possesso di specifiche competenze in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.
3. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi della disciplina vigente.
4. Per tutto quanto non previsto ai fini della regolamentazione dei poteri, dei doveri, delle modalità di esecuzione degli stessi, nonché delle responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia alle espresse disposizioni di legge.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE

Articolo 32

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato. Essi hanno facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente articolo 26. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
3. Il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 33.
4. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, possono, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, possono autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stessi determinate, anche singolarmente.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete ai membri della Direzione Generale.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE

Articolo 33

1. Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) un Direttore Generale;
 - b) un Condirettore Generale;
 - c) uno o più Vice Direttori Generali.
2. Il Direttore Generale, ove nominato, svolge il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad esso conferiti.
3. Il Condirettore Generale, ove nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nell'esercizio delle proprie funzioni; al medesimo potranno essere, inoltre, attribuite particolari mansioni. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Direttore Generale, ne fa le veci il Condirettore Generale, che potrà essere anche designato Direttore Generale Vicario, ai sensi del precedente art. 18.
4. Potranno, altresì, essere nominati uno o più Vice Direttori Generali con specifiche attribuzioni.
5. Ai membri della Direzione Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attribuiti poteri di gestione corrente degli affari sociali e di organizzazione della Società nonché il presidio del relativo coordinamento.
6. Il Direttore Generale e/o il Condirettore Generale, se nominati, partecipano, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

Articolo 34

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio inerente a ciascun esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, osservate le norme di legge, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 35

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare, in tutto o in parte, l'utile netto alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva.
2. Parte dell'utile netto potrà altresì essere destinata alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo, il cui utilizzo è rimesso alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

1. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.

